



ORDINANZA SINDACALE

N. 39 DEL 22-12-2020

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID 19. Ordinanza ex art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per la chiusura del cimitero comunale nei giorni indicati in zona rossa (24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021) dal Decreto Legge n.172 del 18/12/2020

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Richiamato il DECRETO-LEGGE 18 dicembre 2020, n. 172 recante "*Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. (GU n.313 del 18-12-2020)*" con il quale è stata disposta la "zona rossa" sull'intero territorio nazionale nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, prevedendo l'applicazione delle misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, che implicano il divieto generale di spostamenti se non per motivi di lavoro, salute e necessità;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;

Dato Atto che in tale contesto, si rende necessario adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando specifiche azioni per fronteggiare ed impedire ulteriori situazioni di pregiudizio per la salute pubblica e la collettività;

Rilevato di dover adottare misure urgenti di contenimento del contagio da virus Covid-19, al fine di evitare ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico molto frequentati e pertanto a maggior rischio per la propagazione del contagio;

Considerato che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

Ritenuto pertanto di dover disporre, per le ragioni espresse in premessa e in ottemperanza all'ultimo Decreto Legge n.172 del 18/12/2020, la chiusura al pubblico del Cimitero Comunale nei giorni indicati in zona rossa ossia 24, 25, 26, 27

e 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021, garantendo, comunque, la erogazione dei servizi di trasporto e ricevimento delle salme;

Ritenuta necessaria ed urgente l'adozione del presente provvedimento, trattandosi di atto finalizzato alla tutela della salute pubblica, non in contrasto con le misure statali e, pertanto, non rientrante nelle previsioni di cui all'art. 3 comma 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19;

Visto l'art. 50 comma 5 del D.lgs. 267/2000 il quale dispone che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

Per i motivi descritti nelle premesse che si intendono integralmente riportati,

1. la chiusura al pubblico del Cimitero Comunale nei giorni indicati in zona rossa ossia 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021 di cui al Decreto Legge n.172 del 18/12/2020, garantendo, comunque, l'erogazione dei servizi di trasporto e ricevimento delle salme;
2. la sospensione, all'interno del cimitero comunale, di ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata;

DISPONE


- l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii;
- la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;
- la trasmissione per gli adempimenti di competenza:
 - alla Prefettura di Frosinone;
 - al Comando di Polizia Locale;
 - alla Stazione dei Carabinieri,
 - all'ASL FR-1.

AVVERTE

che, il mancato rispetto degli obblighi della presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito ai sensi dell'art. 650 c.p. e verrà altresì applicata ai trasgressori la sanzione amministrativa da 25,00 € a 500,00 € così come stabilito dall'articolo 7-bis del D.lgs. 267/2000.

COMUNICA

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.


Il SINDACO
Domenico ALFIERI